

**REPUBBLICA ITALIANA**

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SECONDA SEZIONE PENALE

Composta da:

ANGELO CAPUTO

- Presidente -

Sent. n.893-2026 sez.2

LUIGI AGOSTINACCHIO

CC - 01/04/2026

GIUSEPPE COSCIONI

R.G.N. 2995/2026

GIUSEPPE SGADARI

- Relatore -

SIMONETTA COLELLA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

avverso la sentenza del 10/06/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA

udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;

lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona della Sostituta Procuratrice generale SIMONETTA CICCARELLI, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Parma, emessa il 30 maggio 2024, che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione al reato di truffa commesso con modalità *on line* e, pertanto, aggravato ai sensi dell'art. 640, secondo comma, n. 2-*bis* cod.pen., in relazione all'art. 61, primo comma, n. 5 cod.pen.

2. Ricorre per cassazione deducendo:

1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte ricondotto il fatto, siccome commesso a distanza utilizzando strumenti informatici e telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 640,



secondo comma, n. 2-ter cod.pen., ipotesi procedibile a querela ai sensi del successivo quarto comma della medesima norma incriminatrice.

Per il che, essendosi avuta la remissione della querela da parte della persona offesa, avrebbe dovuto pronunciarsi sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Peraltro, l'aggravante avrebbe dovuto essere esclusa alla luce delle modalità del fatto;
2) violazione di legge e vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il primo motivo di ricorso è fondato ed ha carattere assorbente rispetto al secondo motivo.

1. L'art. 16, comma 1, lett. t), n. 1 legge 28 giugno 2024 n. 90, ha introdotto nell'art. 640 cod.pen. il comma 2-ter, che prevede una speciale ipotesi aggravata di truffa quando "il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici idonei ad ostacolare la propria o altrui identificazione."

Il reato di truffa aggravata contestato al ricorrente – e commesso in epoca pregressa alla introduzione della norma – è riconducibile a tale ipotesi aggravata di nuova coniazione, dal momento che nella imputazione risulta l'uso dello strumento telematico al fine precipuo di non permettere alla persona offesa "di controllare l'identità e la serietà dell'interlocutore contraente".

2. Il reato, così aggravato ai sensi del comma 2-ter dell'art. 640 cod.pen., è procedibile a querela, secondo quanto prevede l'ultimo comma della fattispecie incriminatrice, anch'esso oggetto di modifica per effetto della medesima legge prima citata.

Una volta intervenuta la remissione della querela ad opera della persona offesa – allegata al ricorso e della quale ha dato atto anche la sentenza impugnata – il reato deve ritenersi estinto per remissione della querela, così dovendosi provvedere attraverso l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Non osta a tale decisione la circostanza che il fatto contestato era stato commesso prima della modifica normativa dell'art. 640 cod.pen., trattandosi di una modifica più favorevole all'imputato, avuto riguardo alla natura mista, sostanziale e processuale, della querela e della sua disciplina (in questo senso, cfr. Sez. 2, n. 22257 del 09/05/2025, Bianco, Rv. 288222-01, in motivazione, con opportuni richiami ai precedenti conformi).

Alla statuizione adottata consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, non risultando diversa indicazione nell'atto di remissione della querela.



P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela.

Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Così deciso, l'01/04/2026

Il consigliere estensore

Giuseppe Sgadari

Il Presidente

Angelo Caputo

